

Intesa transitoria tra la Giunta Regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali per l'esercizio delle attività di concertazione istituzionale di cui al Protocollo d'Intesa del 6 febbraio 2006.

La Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali

Premesso che:

- è in corso, a livello nazionale, un processo di riordino degli assetti istituzionali e di ridefinizione delle sedi di partecipazione di Regioni ed Enti locali alla politica nazionale, di cui si dovrà tenere conto anche nella riorganizzazione delle sedi di concertazione e confronto Regioni - Enti locali, già previste dalla disciplina regionale;
- nel confermare il protocollo d'intesa del 6 febbraio 2006, nonché l'intesa per la sua applicazione sottoscritta il 27 settembre 2010, intendono tuttavia rendere ancora più funzionale l'attività di concertazione;
- reputano a tale scopo necessario, in attesa della stipula di un nuovo protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 4 della LR 68/2011, stabilire in via transitoria ulteriori modalità per la più utile applicazione del protocollo d'intesa del 6 febbraio 2006 e della successiva intesa per la sua applicazione del 27 settembre 2010, allo scopo di rafforzare l'efficacia dell'attività di concertazione stessa;

convengono quanto segue:

ART. 1
(Oggetto)

1. La presente intesa individua e disciplina ulteriori modalità applicative per il funzionamento del "Tavolo di concertazione istituzionale" tra la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali, nel rispetto del protocollo d'intesa stipulato il 6 febbraio 2006 e del successivo atto d'intesa sulla sua applicazione del 27 settembre 2010.

ART. 2
(Nuove modalità organizzative)

1. Le sedute del Tavolo di concertazione istituzionale si svolgono di norma il primo e il terzo venerdì di ogni mese.
2. Al fine di rendere più accessibile la consultazione degli atti in concertazione e più in generale di tutti i documenti afferenti l'attività della concertazione, un apposito spazio del sito web della Giunta Regionale sarà destinato alla loro pubblicazione e sarà reso disponibile alle Associazioni firmatarie del protocollo.

3. In caso di necessità e d'intesa tra tutti i soggetti firmatari, le sedute e tutte le attività istruttorie alle stesse funzionali possono essere svolte utilizzando gli strumenti telematici e più in generale quelli ritenuti utili e adeguati allo scopo.

ART. 3

(Concertazione con un unico livello di governo)

1. Nel caso in cui gli atti oggetto della concertazione istituzionale dispieghino i loro effetti all'interno della sfera delle competenze di uno solo dei livelli di governo che compongono il Tavolo di concertazione istituzionale, l'attività di concertazione ad essi relativa si potrà svolgere esclusivamente tra la Giunta Regionale e l'associazione rappresentativa degli enti locali del livello di governo interessato.

ART. 4

(Sessione di bilancio)

1. L'esame della proposta di legge finanziaria, delle proposte di legge ad essa collegate, della proposta di legge di bilancio e della proposta di legge annuale di manutenzione per gli aspetti d'interesse del sistema degli enti locali, si svolge in sessioni speciali, al fine di consentire l'adozione delle proposte di tali atti nei termini di legge.
2. La Giunta regionale predispone il programma degli incontri in occasione della prima seduta del Tavolo di concertazione istituzionale dedicata ai suddetti provvedimenti.
3. Nei casi di cui al presente articolo non può essere esperita alcuna delle forme abbreviate di concertazione previste dal protocollo.

ART. 5

(Attuazione delle priorità normative)

1. Ogniqualvolta la Giunta si propone di dare corso ad una delle leggi riconducibili all'Agenda delle priorità normative di legislatura di cui al capitolo 2 "LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE" del PRS 2011-2015, può farla precedere da un'apposita seduta di confronto avente ad oggetto l'esame congiunto con le rappresentanze degli enti locali sulle specifiche tematiche che saranno oggetto dei futuri interventi legislativi.
2. La concertazione sulle proposte di legge di cui al precedente comma avviene nel rispetto dell'art. 48 dello Statuto e dell'art. 155 del vigente regolamento interno del Consiglio regionale.

ART. 6

(Casi eccezionali di esclusione dalla concertazione)

1. Eccezionalmente nei casi in cui l'attivazione di fasi di concertazione e confronto non sia consentita dall'urgenza per l'adozione di provvedimenti, la Giunta

regionale può prescindervi, dandone motivazione nel provvedimento interessato e trasmettendolo alle associazioni degli enti locali.

2. Delle motivazioni dell'urgenza è data specifica informazione alla seduta successiva del Tavolo.

ART. 7

(Attività preparatorie ex art. 17 protocollo 6 febbraio 2006)

1. Ogni seduta del Tavolo di concertazione istituzionale può essere preceduta da una riunione preparatoria, avente ad oggetto i punti all'o.d.g. della seduta stessa, alla quale partecipano i tecnici di fiducia nominati dalle associazioni degli enti locali con apposito atto, i dirigenti e funzionari regionali competenti per materia.
2. L'assessore competente richiede che le riunioni siano convocate dalla struttura di supporto del Tavolo di concertazione istituzionale, che ne redige un verbale costituito dall'indicazione della data della riunione, dei presenti, degli argomenti trattati e dell'esito. Al verbale sono allegati eventuali documenti tecnici attinenti gli argomenti esaminati.
3. Il verbale e gli eventuali allegati sono resi disponibili a cura della struttura di supporto al Tavolo entro la seduta alla quale si riferiscono.
4. Ove nella riunione si realizzi l'unanime consenso di tutti tecnici che vi hanno preso parte sul provvedimento in esame, il relativo verbale è sollecitamente trasmesso dalla struttura di supporto del Tavolo all'Assessore regionale competente e ai Presidenti delle Associazioni degli enti locali che, entro due giorni dal ricevimento, possono confermare il risultato positivo raggiunto nella riunione preparatoria, nel qual caso la procedura di concertazione si ha per conclusa, con il raggiungimento dell'intesa sul provvedimento che ne era oggetto.

Firenze, 1 ottobre 2013

Giunta Regionale f.to Vittorio Bugli

ANCI Toscana f.to Sabrina Sergio Gori

UNCEM Toscana f.to Oreste Giurlani

UPI Toscana f.to Andrea Pieroni